



CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Gestione Infrastrutture
Servizio Verde e Arredo Urbano
Tel. 011/6401 473 - fax 011/6401 334

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO - PRESTAZIONALE E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

Moncalieri, Giugno 2011

**Il Responsabile
del Procedimento**
(Arch. Stefano ROSSI)

**Il Direttore
dell'Esecuzione del contratto**
(Arch. Stefano ROSSI)

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.....	2
Art. 2 - SERVIZI COMPRESI NELL'APPALTO E IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO	2
Art. 3 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	3
Art. 4 - CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL SERVIZIO	3
Art. 4.1 – Mezzi d'opera – magazzino - attrezzature riferite agli interventi di ordinaria manutenzione del verde, mezzi di trasporto, operai, squadre operative.	4
Art. 4.2 – Procedure per la consegna e la conduzione del servizio.	5
Art. 4.3 - Disposizioni sull'ordine e sulla durata dei lavori.....	7
Art. 4.4 - Sanzioni	8
Art. 4.5 - Smaltimento rifiuti presso stabilimenti autorizzati.....	8
Art. 5 - PRONTA REPERIBILITÀ IN ORARIO LAVORATIVO E NEI GIORNI FERIALE	8
Art. 6 - VERIFICA TECNICA, TERMINI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (CONTROLLI, COLLAUDO E GARANZIA).....	9
Art. 6.1- Funzioni, compiti e responsabilità del Responsabile Tecnico dell'impresa (R.T.)	10
Art. 7 - IMPEGNO PREZZI E ONERI	11
Art. 8 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO E PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA	12
Art. 9 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI	12
Art. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.....	13
Art. 11 - MODALITÀ DI COORDINAMENTO FRA AZIENDE – GESTIONE DELLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE.....	14
Art. 11.1 – Costi della sicurezza relativi alle attività interferenti	15
Art. 12 - LUOGO DEI PAGAMENTI E PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE.....	15
ART. 12.1 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	15
Art. 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.	16
Art. 14 - PENALITÀ ,CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
Art. 15 - OSSERVANZA A NORME E REGOLAMENTI.....	17
Art. 16 - SPESE DI CONTRATTO	18
Art. 17 - SUBAPPALTO ART. 118 DLGS	18

Premessa:

1. Il presente documento redatto ai sensi dell'art.279, co.1, D.p.r. n.207/2010 precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, ad integrazione delle norme contenute nel Capitolato Generale d'appalto e con prevalenza su queste in caso di contrasto.
2. Nel seguito si intende:

- DLGS: D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- RG: il D.p.r. 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226) (GU n. 288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n.270)".
- CG: il D.m. 19/04/2000, n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi degli artt. 5 e 253 del DLGS.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Città di Moncalieri appalta l'esecuzione del Servizio di Manutenzione Ordinaria delle Aree Verdi comunali per l'anno 2011, a norma del DLGS, e secondo quanto riportato negli articoli seguenti, nell'Elenco Prezzi e nella Relazione tecnica illustrativa.

Il tipo di gara è quello dell'appalto pubblico mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del DLGS. Il sopracitato servizio è affidato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 commi 1 e 2 lettera a) del DLGS, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Art. 2 - SERVIZI COMPRESI NELL'APPALTO E IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

Le prestazioni comprese nel presente appalto sono relative ai noli, trasporti, provviste di materiali ed esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per l'Ordinaria Manutenzione di:

giardini - parchi - aiuole spartitraffico - rotatorie - banchine verdi - aree cani (escluse le disinfezioni) - campi gioco bimbi (esclusi gli attrezzi gioco) -, compresi gli arredi fissi e mobili di pertinenza delle suddette aree - allestimenti floreali realizzati in fioriera e in aiuole - aree verdi di uso scolastico - alberate radicate nei parchi e nei viali cittadini.

Il dettaglio dei servizi di cui sopra viene meglio specificato all'art. 2. – DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO della RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.

L'impresa aggiudicataria sarà altresì impegnata ad eseguire, qualora venga chiesto, alle stesse condizioni, gli interventi di ripristino del verde pubblico manomesso da Enti, Società e Aziende private e Civici Settori Tecnici.

L'appalto avrà durata annuale per un importo a base di gara di Euro 72.681,31 soggetti a ribasso d'asta ed Euro 1.500,70 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 20% pari ad Euro 14.836,40.

Alle singole prestazioni, verranno applicati i prezzi riportati nell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della **Regione Piemonte Edizione Dicembre 2010**, della **Città di Torino 2011-2012-2013** e dell' **Elenco Prezzi Assoverde 2010-2012** oltre a quelli allegati riportati nell' **Elenco Prezzi**.

Altri servizi per i quali il D.E. (Direttore dell'Esecuzione del contratto per conto della Amministrazione) stabilisca la liquidazione in economia, verranno contabilizzati applicando le tariffe della manodopera di cui al Contratto Nazionale di Lavoro, al quale sono iscritte le maestranze della Ditta.

Eventuali servizi che per eccezionali condizioni tecniche, sociali o di opportunità superiori che la Città dovesse esigere in giornate festive od in orari notturni (22,00-6,00) sarà applicata una maggiorazione a tutti i prezzi contrattuali per l'esecuzione dei servizi effettuati pari al 10% (dieci per cento) come previsto da apposito prezzo inserito nel fascicolo Elenco Prezzi.

I servizi di cui sopra saranno richiesti alla Ditta appaltatrice esplicitamente in forma scritta dal D.E. ed autorizzati da quest'ultimo.

Un eventuale aumento quantitativo dell'affidamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 311 del RG.

Art. 3 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno depositare a titolo di **cauzione provvisoria, un importo pari al 2% dell'importo a base di gara**, resa con le caratteristiche di cui all'Art. 75 del DLGS.

Ai sensi dell'art. 75 del DLGS la cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante nonché avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Ai sensi dell'art. 75 comma 8 del DLGS l'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 DLGS, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Detta cauzione provvisoria sarà restituita alle ditte non aggiudicatrici, mentre quella della Ditta aggiudicataria sarà trattenuta fino alla costituzione della **cauzione definitiva, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale**, per gli impegni assunti con il presente contratto, ed al perfezionamento dell'aggiudicazione. In caso di ribasso di gara superiore al 10% e al 20% si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 113 DLGS.

Tale cauzione definitiva dovrà essere integrata qualora all'aggiudicatario vengano affidate l'esecuzione di maggiori prestazioni.

La garanzia definitiva cesserà di avere effetto e sarà svincolata ai sensi dell'articolo 113 del DLGS.

Prima di procedere all'apertura delle offerte, la Civica Amministrazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 48 del DLGS, procede ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel bando di gara.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto la variazione percentuale in ribasso più vantaggiosa per la Civica Amministrazione, sull'importo posto a base di gara (Art. 82 comma 1 e 2 lettera a) del DLGS) quale risulterà dal confronto simultaneo delle offerte presentate.

Lo sconto dovrà pertanto essere espresso mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Nel caso di offerte che presentino un prezzo anormalmente basso, ai sensi dell'art. 86, comma 1 del DLGS l'Amministrazione attiverà il procedimento di verifica di tali offerte ai sensi degli articoli 87, 88 e 89 del DLGS, richiedendo all'offerente - prima di procedere all'aggiudicazione - le eventuali necessarie giustificazioni e - qualora queste non siano ritenute valide - avrà la facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendo il concorrente dalla gara.

L'appaltatore è tenuto a depositare entro 30 gg dall'aggiudicazione, presso il Settore Gestione Infrastrutture - e comunque prima della consegna del Servizio - anche al D.E., il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di cui all'Art. 131 del DLGS, con i contenuti minimi previsti dall'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

Documenti che fanno parte integrante del contratto:

1. Capitolato Speciale descrittivo-prestazionale e prescrizioni contrattuali
2. Relazione Tecnica illustrativa
3. Elenco Prezzi
4. Computo metrico estimativo
5. DUVRI
6. Piano Sostitutivo di Sicurezza e Piano Operativo di Sicurezza, redatti dalla Ditta
7. Polizze di garanzia

Art. 4 - CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL SERVIZIO

La Civica Amministrazione svolge attività di controllo e coordinamento dell'appalto attraverso un funzionario tecnico del Servizio Verde e Arredo Urbano denominato Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.).

Sarà cura dell'Amministrazione comunicare per scritto all'aggiudicatario il nominativo del D.E. prima dell'inizio del Servizio.

E' compito del D.E.:

- svolgere tutte le azioni di carattere tecnico ed amministrativo in carico alla Stazione Appaltante e riportate nel presente capitolato speciale;
- disporre il piano quindicinale degli interventi e comunicarlo all'aggiudicatario mediante ordinativi;
- accettare i materiali per conto dell'Amministrazione e verificare la corrispondenza delle forniture;
- verificare i resoconti di attività e controllare la qualità del servizio svolto;
- proporre la liquidazione delle fatture.
- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali

Dopo l'aggiudicazione, prima dell'inizio dell'attività **l'impresa aggiudicataria** dovrà presentare al D.E. per conto dell'Amministrazione:

- copia del piano di sicurezza;
- il curriculum professionale del responsabile tecnico dell'impresa per l'appalto in oggetto;
- l'elenco dei mezzi e dei macchinari specialistici che si intendono utilizzare, specificandone la tipologia, le caratteristiche tecniche e la targa se richiesta.
- l'elenco degli addetti che si intendono utilizzare con relative qualifiche professionali ed esperienze già acquisite in analoghi servizi di manutenzione del verde pubblico;

Art. 4.1 – Mezzi d'opera – magazzino - attrezzature riferite agli interventi di ordinaria manutenzione del verde, mezzi di trasporto, operai, squadre operative.

La dotazione minima di operai richiesta è di n° sei operai suddivisi in due squadre indipendenti.

La Ditta deve garantire, qualora richiesto dal D.E., durante le ferie estive e le vacanze natalizie e pasquali la presenza di almeno due squadre di operai composte da almeno due operai ciascuna, al fine di poter garantire comunque il proseguimento dei lavori.

I magazzini della Ditta aggiudicataria potranno anche essere ubicati fuori del confine del territorio cittadino, ma ad una distanza dal magazzino comunale (Piazza Panissera 12), da misurarsi lungo le normali strade di collegamento, non superiore a km 15.

Quanto sopra, avuto riguardo agli obblighi particolari che incombono alle imprese in dipendenza di quanto richiesto al successivo art. 5 del presente Capitolato speciale.

Le Ditte aggiudicatarie dovranno avere nelle loro disponibilità o essere in grado di fornire, qualora fosse loro richiesto entro le 24 ore dalla richiesta, fatto salvo quanto previsto dalla pronta reperibilità (art.5), i seguenti mezzi d'opera, efficienti e dotati di personale per la loro guida e organizzati per affrontare le specifiche esigenze, fatte salve le attrezzature minime essenziali (guanti, maschere e tutti i dispositivi protezione individuale), per il normale servizio di manutenzione del verde.

Elenco attrezzature		
Mini escavatore, minimo HP20	n.	1
Escavatore con benna frontale da cm 0,500	n.	1
Pala meccanica cingolata o gommata (HP 50 -100)	n.	1
Autobotte di capacità non inferiore a mc 4	n.	1
Pala meccanica gommata con retroescavatore (HP 80)	n.	1
Autocarro cabinato portata fino a q.17	n.	1
Autocarro ribaltabile oltre ql 80	n.	1
Autocarro dotato di gru idraulica portata almeno q. 4	n.	1
Motocoltivatore non inferiore a 8 HP	n.	1

Motosega a catena non inferiore a cm 45	n.	2
Decespugliatore a disco o a filo di nylon	n.	3
Reciprocatore a disco	n.	1
Motocompressore min. 2000 l.	n.	1
Martello demolitore	n.	1
Gruppo elettrogeno, minimo 5,5 Kw	n.	1
Gruppo utensili elettrici vari	n.	1
Saldatrice elettrica min. 5,5 Kw	n.	1
Tagliasiepi con lama non inferiore a cm 45	n.	2
Motofalciatrice non inferiore a 8 HP	n.	2
Tosatrice a lama rotante con taglio oltre cm 50 con raccoglitore	n.	3
Tosatrice a lama rotante con taglio da cm 50 con raccoglitore	n.	3
Trattore non inferiore a 75 HP attrezzato a richiesta del D.E. con trinciasocchi, fresa, cippatrice, radiprato, radiprato autocaricante, carotatrice per rimozione ceppaie	n.	1
Trattore non inferiore a 100 HP attrezzato con braccio snodato, portante una trinciatrice o radiprato per lo sfalcio dell'erba o degli arbusti infestanti lungo le scarpate	n.	1
Autocarro o trattore (omologati ISPELS) dotati di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello o di una piattaforma portaoperatore di altezza pari a quella delle alberate presenti	n.	1
Carotatrice per la rigenerazione di tappeti erbosi	n.	1
Erogatrice idonea a spargere soluzioni anticrittogamiche e/o insetticidi	n.	1

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, a proprie cure e spese:

A) le caratteristiche tecniche delle attrezzature meccaniche messe a disposizione per l'effettuazione del servizio di ordinaria manutenzione, secondo quanto previsto nelle Prescrizioni Tecniche.

B) la distanza del magazzino di deposito delle attrezzature e dei mezzi d'opera dal Magazzino comunale.

In caso di difformità da quanto richiesto nel presente Capitolato speciale **si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione previo incameramento della cauzione** a titolo di risarcimento danni.

In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare i servizi al secondo miglior offerente.

Nel caso in cui si rendesse necessario eseguire ulteriori servizi ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte vigenti alla data dell'appalto o in alternativa l'Elenco Prezzi **Assoverde 2010-2012** o della **Città di Torino 2011-2012-2013** o l'Elenco Prezzi della **Camera di commercio di Cuneo 2009** per i costi attinenti la Sicurezza; in difetto i prezzi da utilizzarsi dovranno essere formulati utilizzando la procedura prevista dall'art. 163 del RG, da analisi delle lavorazioni, con applicazione dei prezzi elementari degli elenchi di cui sopra. I nuovi prezzi saranno contenuti in apposito verbale sottoscritto dalle parti ed approvato dal Responsabile del Procedimento.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal D.E., a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori (Responsabile di Cantiere) oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al D.E. contestualmente alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto per l'effettuazione del servizio di manutenzione.

L'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate prima dell'inizio del Servizio.

Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dalla Legge, la conduzione del cantiere è assunta dal Responsabile di Cantiere.

Art. 4.2 – Procedure per la consegna e la conduzione del servizio.

1. I servizi devono essere consegnati con la redazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto in conformità alle prescrizioni dell'art. 304 del RG, controfirmato dal D.E. e dall'esecutore **entro 15 giorni dalla approvazione del contratto.**

L'appaltatore deve consegnare al D.E. copia del Piano di Sicurezza di cui all'Art. 3, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008, in particolare di disporre del documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'articolo 17 del suddetto D.Lgs., di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'atto di formale designazione del Responsabile di Cantiere deve essere recapitato al D.E. prima dell'inizio del Servizio.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 11 comma 9 del DLGS può, con specifico atto motivato, autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ed in caso di comprovata urgenza.

Trascorsi 10 giorni dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto senza che l'Appaltatore abbia iniziato la prestazione, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto descritto all'Art. 15.

Entro 15 giorni dalla richiesta formale e comunque entro 30 giorni dall'avvio dell'esecuzione l'Appaltatore deve documentare al D.E. gli estremi dei versamenti agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi, oltre a tutti i dati riferiti alla Ditta ed al personale, utili per una corretta gestione del servizio.

2. Il servizio avrà durata annuale a partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
3. L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore **comunicata per iscritto al D.E.**, il quale procede subito alle necessarie verifiche in contraddittorio e redige apposito **certificato di verifica di conformità**, che sarà sottoscritto dalle parti.
4. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del DLGS, non ritenga necessario procedere alla verifica di conformità, si dà luogo ad un'**attestazione di regolare esecuzione** emessa dal D.E. e confermata dal responsabile del procedimento. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene gli elementi indicati nell'art. 325 del RG. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
5. L'Appaltatore non ha diritto al recesso dal contratto né ad alcun rimborso qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Le prestazioni dovranno svolgersi ad andamento lineare e costante per tutta la durata del periodo contrattuale. **Per ciò che concerne lo sfalcio dell'erba, l'impresa dovrà seguire scrupolosamente il cronoprogramma trasmesso all'atto dell'avvio dell'esecuzione del contratto, fatte salve indicazioni diverse ricevute dal D.E.**
7. Tutte le prestazioni devono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni del D.E. (scritte o verbali) in modo che rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato speciale e nell'Relazione tecnica illustrativa, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
8. L'esecuzione delle prestazioni deve essere coordinata secondo le prescrizioni del D.E..

9. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
10. L'Appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione delle prestazioni nei modi che riterrà più opportuni, fermo restando l'osservanza delle eventuali disposizioni tecniche impartite dal D.E. per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale.
11. Il D.E. potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei servizi senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dal D.E..
12. La valutazione delle prestazioni sarà redatta a misura; la contabilizzazione avverrà a misura con le modalità previste dal presente Capitolato speciale, nel rispetto del contratto principale.
13. La contabilizzazione delle prestazioni a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
14. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i documenti contabili e i brogliacci, il D.E. procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
15. Per i servizi da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni dettate dal Responsabile di Procedimento.
16. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura (es. riparazione giochi bimbi, forniture di particolari concimi o fitofarmaci, ecc.), si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del D.E., per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
17. Qualora la Città, per tramite il D.E., disponesse varianti al contratto di servizi in corso ai sensi dell'articolo 311 del RG, queste dovranno essere accettate dall'appaltatore con apposito atto sottoscritto nel rispetto delle condizioni del contratto.
18. L'appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta al D.E. i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato speciale o nella Relazione tecnica illustrativa.
19. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni e specifiche contenute nel presente Capitolato speciale.
20. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza il D.E. potrà respingere i materiali con motivazione scritta alla Ditta appaltatrice.

Art. 4.3 - Disposizioni sull'ordine e sulla durata dei lavori

Tutte le prestazioni e le provviste da eseguirsi, saranno di norma eseguiti in seguito alle istruzioni formulate dal D.E. nel verbale di avvio dell'esecuzione corredate dove necessario, da più precise indicazioni, anche verbali, occorrenti per la loro regolare esecuzione.

Le Imprese dovranno iniziare le prestazioni ordinate entro il più breve tempo possibile, ed in ogni caso **non oltre le quarantotto ore dall'ordine di esecuzione**; le prestazioni dovranno essere condotte impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d'opera attenendosi esattamente alle prescrizioni del D.E.

Nei casi di assoluta urgenza, l'ordine di esecuzione dei servizi e delle provviste potrà essere dato verbalmente o telefonicamente, salvo a tradurlo al più presto per iscritto.

In tali eventualità **l'intervento delle Imprese dovrà essere immediato**, anche di notte: a tal fine le ditte dovranno disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, sempre reperibili, nonché di una adeguata scorta di materiali per l'impiego immediato.

Le Imprese non potranno accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi sull'inizio e sull'ultimazione dei servizi ordinati.

Art. 4.4 - Sanzioni

Il D.E. potrà applicare una sanzione di importo non inferiore a EURO 250,00 nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del Servizio nel giorno prescritto dall'Ordinativo;
- b) mancanza del numero minimo di operai, di mezzi d'opera o di squadre operative richiesti dall'art. 4;
- c) conferimento agli stabilimenti autorizzati di prodotti di risulta non compatibili con il D.Lgs. 22/97 come meglio descritto nell'apposito paragrafo (Art. 4.5);
- d) insufficiente qualità del servizio reso, verificato in base alle specifiche di cui alla Relazione tecnica illustrativa;
- e) danni prodotti alle essenze arboree, alle aree prative, od all'arredo in genere;
- f) insufficiente conduzione del cantiere (mancato allontanamento dei residui delle lavorazioni, mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza).

Le sanzioni verranno applicate con deduzione dall'importo delle singole fatturazioni.

Dopo n° 3 sanzioni il D.E. potrà disporre la rescissione del contratto.

Art. 4.5 - Smaltimento rifiuti presso stabilimenti autorizzati

Contestualmente allo sfalcio dell'erba, le aree verdi con l'esclusione dei percorsi pavimentati, viali, stradini, ecc. dovranno essere ripulite dai rifiuti presenti ed i materiali raccolti dovranno essere depositati negli appositi contenitori stradali o in quelli presenti nei giardini, nell'eventualità di rifiuti ingombranti, inquinanti o pericolosi dovrà essere segnalato il caso al D.E.

Qualora la Ditta non ottemperi alla pulizia preventiva delle aree verdi ed ai prodotti di sfalcio, la Città non riconoscerà il costo di smaltimento che sarà applicato dal centro di raccolta autorizzato.

Tale onere sarà a completo carico dell'Appaltatore oltre alla applicazione delle multe previste dall'art. 4.4.

Negli impianti autorizzati dovranno essere conferiti esclusivamente prodotti provenienti dalle operazioni inerenti alla manutenzione del verde cittadino (Rifiuti biodegradabili codice CER 200-201 derivanti da manutenzione aree verdi). Tali prodotti dovranno essere "omogenei" cioè non mescolati tra loro (sfalcio, foglie, residui di potatura, cippati, ramaglie, tronchi di diametro fino a cm 25).

In particolare non dovranno assolutamente essere conferiti rifiuti ingombranti od inquinanti, così come sancito dal D.Lgs. 5-2-1997 n° 22 (Decreto Ronchi).

Nel caso in cui la Ditta per comprovata negligenza conferisca un prodotto "sporco" non autorizzato, su segnalazione della Direzione del centro di raccolta autorizzato, il D.E. comminerà le multe di cui all'Art. 4.4.

Il D.E. potrà effettuare verifiche e controlli sul campo, a campione, per accertare la corretta applicazione delle procedure suddette.

Prima dell'inizio delle prestazioni il D.E. comunicherà alla Ditta, con Ordine scritto, la località di smaltimento dei rifiuti.

Sono comunque da escludersi tutti i materiali inquinanti per i quali sarà adottata la procedura prevista dalle leggi vigenti.

Qualora la Ditta non ottemperi alle disposizioni suddette, la Città non riconoscerà i maggiori oneri che ne deriveranno, e questi ultimi ricadranno interamente a carico dell'Appaltatore, senza escludere la facoltà del D.E. di applicare le multe previste dall'articolo 4.4 del presente Capitolato speciale.

Art. 5 - PRONTA REPERIBILITÀ IN ORARIO LAVORATIVO E NEI GIORNI FERALI

La pronta reperibilità, in caso di eventi eccezionali o di pericolo grave, sarà assicurata dal contraente per rimozione di elementi pericolosi, abbattimento piante e quant'altro ritenuto necessario dall'Ufficio tecnico, per tutti i giorni lavorativi, **nell'orario previsto 8.00 – 16.30**, della durata dell'appalto.

Alla consegna del servizio l'Appaltatore dovrà indicare i mezzi tecnici, (telefono - cerca persone - telefono mobile - segreteria telefonica - e-mail), cui intende avvalersi per essere raggiunto dalla chiamata che sarà inviata da personale incaricato (D.E., R.U.P., Dirigente Settore Gestione Infrastrutture, Piantone Polizia Municipale, addetti Pronto Intervento).

L' appaltatore dovrà garantire un servizio di segreteria telefonica (con numero fisso o cellulare) funzionante 24 ore su 24 dotato anche di linea telefax, ai quali sia possibile inviare ed impartire i relativi "ordini".

Dovrà inoltre essere conservato un apposito registro (debitamente vidimato dal D.E.) di annotazione delle richieste di intervento. Per ogni richiesta dovranno essere indicati i seguenti estremi:

REPORT CHIAMATE A SEGUITO DELLA REPERIBILITA' COMUNALE	
<i>n°ordine</i>	
<i>data di chiamata</i>	
<i>ora di chiamata</i>	
<i>nominativo di chi inoltra la richiesta</i>	
<i>luogo di richiesta dell'intervento</i>	
<i>tipologia dell'intervento richiesto</i>	
<i>nominativo delle persone o delle squadre a cui viene affidato l'intervento</i>	
<i>data di intervento</i>	
<i>ora di inizio intervento</i>	
<i>ora di fine intervento</i>	
<i>descrizione dell'intervento eseguito</i>	

Art. 6 - VERIFICA TECNICA, TERMINI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (CONTROLLI, COLLAUDO E GARANZIA)

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, a proprie cure e spese, la modalità di esecuzione del servizio.

Le prestazioni dovranno essere effettuate secondo quanto riportato nella Relazione tecnica illustrativa.

In caso di difformità rispetto a quanto richiesto si procederà alla applicazione delle penali di cui all'art. 8 ed eventualmente alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

1. Durante il corso dello svolgimento dei servizi la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli sui servizi stessi operati e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi effettuati alle prescrizioni contrattuali. Per le operazioni di controllo, la Civica Amministrazione si avvarrà di propri tecnici, eventualmente anche di Enti Pubblici o Istituti Legalmente riconosciuti, o tecnici Professionisti abilitati. In caso di mancata rispondenza dei prodotti o dei servizi eseguiti ai requisiti richiesti nel presente Capitolato speciale, la spesa sostenuta dalla Civica Amministrazione per le sopra citate operazioni di controllo, sarà a carico dell'aggiudicatario.

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti fino alla ultimazione delle operazioni di collaudo.
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per il servizio espletato e per i materiali già controllati.
4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
5. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni cagionati. L'appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Eventuali gravi danneggiamenti prodotti alle essenze arboree, alle aree verdi od all'arredo prodotti nel corso delle lavorazioni saranno sanzionabili a norma dell'articolo 4.4. L'accertamento delle inosservanze, violazioni, danneggiamenti o negligenze in genere a carico dell'appaltatore è demandato al D.E. che comunicherà con la Ditta appaltatrice tramite Ordini di Servizio.
6. **L'appaltatore assume altresì la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante e/o causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, stipulando idonee polizze assicurative con decorrenza dalla data di consegna del servizio e con i seguenti massimali:**
 - a) per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori:
l'importo della polizza sarà di € 74.000,00 (euro settantaquattromila/00);
 - b) per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori:
l'importo della polizza sarà di € 500.000,00 (eurocinquecentomila/00).
7. L'appaltatore assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
8. Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al D.E., a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni, da quello del verificarsi del danno.

Art. 6.1- Funzioni, compiti e responsabilità del Responsabile Tecnico dell'impresa (R.T.)

Il R.T., nella persona di un tecnico di competenza professionale estesa agli interventi da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento del servizio, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione degli interventi.

L'atto di formale designazione deve essere recapitato al D.E. prima dell'inizio del servizio.

Al R.T. competono le seguenti responsabilità:

- vigilanza e controllo e trasmissione del report delle lavorazioni giornaliere;
- gestione ed organizzazione degli ambiti di intervento, tramite cantieri temporanei o mobili, in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini, ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato speciale e contrattuali;
- allontanamento dal cantiere di coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali, o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette al servizio e non espressamente autorizzate dal Responsabile del procedimento.

L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione Committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Le squadre operanti sul territorio sono tenute preferibilmente ad osservare l'orario di lavoro dalle 8.00 alle 16.30, prestando particolare attenzione alle scuole (in particolare negli asili nido e scuole dell'infanzia) dove si richiede di evitare gli interventi nelle ore pomeridiane.

L'inosservanza delle disposizioni predette non esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

Art. 7 - IMPEGNO PREZZI E ONERI

1. I prezzi di aggiudicazione dovranno essere impegnativi per tutta la durata dei servizi, non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta e sino all'ultimazione dei servizi di cui al presente contratto.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti dal presente Capitolato speciale, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.
3. In ogni caso si intendono compresi nei servizi, e perciò a carico dell'appaltatore, gli oneri sotto elencati:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei servizi;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - g) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
4. L'appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del D.E., gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate.
5. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Responsabile di cantiere.
6. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
7. L'impresa dovrà provvedere a propria cura e spese a recintare, ove occorra in accordo con il D.E., tutte le aree di lavorazione con pannelli o transenne metalliche grigliate aventi dimensioni e tipologie concordate con il D.E. Le aree dovranno essere recintate inoltre secondo quanto previsto dal Codice della Strada (C.d.S.).
8. Su richiesta del D.E. l'Impresa dovrà provvedere a realizzare e montare pannellature o teloni decorativi per schermare l'area di cantiere, i cui oneri saranno a carico della Città.
9. All'interno del cantiere salvo espressa autorizzazione del D.E. non dovranno in nessun caso essere accumulati materiali di rifiuto o materiali di risulta delle varie lavorazioni che dovranno invece sempre essere giornalmente allontanati o depositati in idoneo contenitore per il successivo allontanamento. In ogni caso l'area di cantiere e quelle situate nelle immediate vicinanze dovranno essere mantenute in modo da garantire un'immagine di pulizia, ordine e decoro.
10. L'impresa inoltre dovrà provvedere a propria cura e spese ad installare **tutta la cartellonistica viabile e di sicurezza** e, per lavorazioni che comportino una durata superiore a 3 g.g., un cartello di cantiere con

riportati l'oggetto dei lavori, nominativo dell'impresa, la durata dei lavori e quant'altro previsto dal Codice della Strada.

Il D.E. si riserva di attuare servizi di controllo e sorveglianza relativamente a quanto descritto nel presente articolo. L'impresa sarà tenuta a dare tutte le informazioni e i chiarimenti possibili al personale autorizzato dal D.E. alla sorveglianza suddetta.

Art. 8 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO E PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

Oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 308 del R.G. il D.E. può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto in caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori o per riscontrata incapacità professionale degli addetti; il Responsabile del Procedimento ovvero il D.E., potrà disporre la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dagli ordinativi di intervento.

Il verbale di sospensione è firmato anche dall'Appaltatore.

Art. 9 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI

1. Non ricadendo i cantieri oggetto del presente appalto tra quelli descritti all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, non è stata necessaria la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
2. Nel caso che, in corso d'opera, per alcune lavorazioni il cantiere ricada in una delle fattispecie di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, la Città provvederà alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva ed alla predisposizione di un piano di sicurezza e coordinamento ad hoc per il particolare tipo di intervento da realizzare, prevedendo gli eventuali oneri della sicurezza speciali, ove necessario.
3. Le tipologie di lavoro previste nel presente appalto non appartengono inoltre alle categorie di cui all'allegato XI del D.Lgs 81/2008. I rischi per ogni fase lavorativa, se si adottano gli opportuni accorgimenti, dovrebbero essere notevolmente ridotti. **Sarà compito dell'appaltatore redigere il piano di sicurezza sostitutivo e il piano di sicurezza operativo da applicarsi nei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell' art. 131 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.** Gli interventi manutentivi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali sia particolari e relative allo specifico servizio affidato, vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro.
4. La responsabilità dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza prevenzione e protezione spetta all'appaltatore, che la esercita direttamente o attraverso il proprio servizio di Prevenzione e Protezione in relazione agli obblighi che gli derivano quale datore di lavoro, e tramite azioni di coordinamento ed organizzative tra l'Impresa e i lavoratori autonomi o di altre imprese subappaltatrici e l'applicazione del piano di sicurezza, integrato dalle misure che il responsabile della sicurezza riterrà di adottare in fase di esecuzione dell'opera.
5. Prima dei lavori l'appaltatore dovrà informare e formare i propri dipendenti su tutte le norme di Legge, in materia di sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione, che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

6. Prima di recingere il cantiere o posizionare attrezzature, l'appaltatore, il direttore tecnico e l'assistente di cantiere, dovranno partecipare con il D.E. ad una riunione operativa per l'esame preliminare delle problematiche di prevenzione e protezione inerenti l'apertura del cantiere.
7. L'appaltatore sarà tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di Legge, di contratto per quelle specifiche che egli abbia stabilito. L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera di sollevamento e di trasporto in proprietà o a nolo siano conformi alla normativa vigente e vengano sottoposti alle scadenze previste dalla Legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzione e controlli della loro efficienza ed affidabilità.
8. Ai sensi dell'art.131 del DLGS, l'appaltatore è tenuto a depositare **entro 30 giorni dall'aggiudicazione**, e comunque prima della consegna dei lavori:
 - a) **un proprio piano di sicurezza sostitutivo** del piano di sicurezza e di coordinamento con i contenuti minimi specificati nell'Allegato XV del D.Lgs 81/2008, qualora il Comune non sia tenuto alla presentazione del piano stesso ai sensi del suddetto decreto;
 - b) **un proprio piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera a).
9. Ai sensi dell'art.131, co.3, del DLGS, il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
10. L'appaltatore attraverso il responsabile della sicurezza dell'Impresa garantisce l'esatta e corretta applicazione del Piano di sicurezza.
11. Le ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore potranno comportare l'immediata interruzione dei lavori per colpa dell'Impresa, il suo allontanamento dal cantiere, fino alla comunicazione scritta della Ditta sugli avvenuti adeguamenti ed ammende di € 250,00 per ogni singola violazione contestata e verbalizzata. Le sanzioni comminate saranno applicate con deduzione dell'importo dal conto finale.
12. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
2. E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalle vigenti normative con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art.118, co. 6 del DLGS, e dall'art. 90 comma 9, lett. a) e b) del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. L'appaltatore è pertanto tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 23/06/1967 n° 1643, che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.
4. Con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art.18, co. 7, legge 19/03/1990 n.55 e all'art.9 del D.p.c.m. 10/01/1991, n.55 l'appaltatore è tenuto:
 - 4.1) a presentare al Comune e al D.E., prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali – inclusa la cassa edile – assicurativi ed infortunistici;

4.2) a trasmettere al Comune e alla D.E., con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo del DLGS impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del DLGS. Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento delle retribuzioni dovute, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
6. Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalle Stazioni Appaltanti direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
7. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Art. 11 - MODALITÀ DI COORDINAMENTO FRA AZIENDE – GESTIONE DELLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

1. L'obiettivo prioritario è evitare interferenze contemporanee tra i lavoratori dell'azienda appaltatrice e quelli dell'azienda Comune di Moncalieri o lavoratori di altre aziende in appalto.
2. Nel caso in cui più aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi operino contemporaneamente, ciascun Datore di Lavoro deve informare circa i rischi che l'attività della sua azienda può comportare sugli altri lavoratori e deve sorvegliare che vengano rispettate le misure di protezione e prevenzione previste per ciascuna attività specifica svolta dai propri lavoratori.
3. Qualora l'attività richieda l'allontanamento delle persone dalla zona di svolgimento delle lavorazioni per motivi di sicurezza, l'azienda appaltatrice è tenuta ad allontanare preventivamente le persone, e se è il caso, segnalare o transennare l'ambiente circostante.
4. Nel caso in cui in una determinata area di lavoro, per la presenza di più imprese o per altra causa, si dovesse ritenere necessario eseguire lavorazioni di natura diversa, si dovrà effettuare una apposita verifica onde poter accertare la compatibilità delle stesse, ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
5. Nel caso che le interferenze riguardino lavorazioni della stessa azienda sarà l'azienda stessa a farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza nascenti da detta situazione predisponendo le necessarie misure di prevenzione da concordare con l'azienda Comune di Moncalieri.
6. Nel caso che le interferenze riguardino più imprese, le stesse saranno esaminate presso l'azienda Comune di Moncalieri in apposita riunione alla quale parteciperanno tutte le figure in materia di sicurezza coinvolte nella criticità dovuta alle attività interferenti.

7. Nel caso che la esecuzione dei lavori di cui trattasi sia giudicata compatibile "de facto" o in subordine alla predisposizione di ulteriori e specifiche misure di prevenzione, le stesse dovranno essere prese dall'azienda che crea la situazione di rischio.
8. Le misure di sicurezza individuate come sopra dovranno essere portate a conoscenza di tutte le altre imprese interessate all'interferenza e solo quando dette misure saranno ritenute idonee da tutte le imprese interessate le stesse potranno essere messe in atto.
9. Di tali misure dovrà essere stilato un esauriente rapporto che farà parte del presente piano di sicurezza per le lavorazioni interferenti.
10. Nel caso non si possa addivenire ad una decisione unanime da parte delle imprese interessate, sarà il datore di lavoro dell'azienda Comune di Moncalieri, sulla base del programma lavori esistente, a determinare quale lavorazione dovrà essere sospesa per non pregiudicare la incolumità fisica dei lavoratori e degli utenti.
11. Nella ricerca di una soluzione in tema di interferenze, occorre tenere presente che i problemi connessi con la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e degli utenti sono da considerarsi assolutamente prioritari rispetto all'esigenza delle lavorazioni.

Art. 11.1 – Costi della sicurezza relativi alle attività interferenti

1. Gli oneri della sicurezza devono essere quantificati per quelle attività di interferenza tra le lavorazioni dell'azienda appaltatrice e quelle dell'azienda Comune di Moncalieri così come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 3/2008 del 5 marzo 2008, la quale specifica che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, le scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali gli alunni ed anche il pubblico esterno..
2. **Per la stima dei costi si rimanda al D.U.V.R.I. all'uopo predisposto preventivamente alla fase di appalto.**

Art. 12 - LUOGO DEI PAGAMENTI E PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

1. Ai sensi dell'art.3, co.1, lett.a) CG, il Comune effettuerà i pagamenti tramite la Tesoreria comunale, secondo le modalità stabilite dalla norme di contabilità della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'art.3, co.1, lett.b) CG, l'appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art.3 CG.
3. L'appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente art. 4.2. co. 1.

ART. 12.1 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore (e l'eventuale subappaltatore o subcontraente) dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
2. L'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli ESTREMI IDENTIFICATIVI dei conti correnti dedicati, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso

termine, LE GENERALITA' e il CODICE FISCALE delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. L'appaltatore dichiarerà, A PENA DI NULLITA' del contratto, all'atto della sua sottoscrizione con l'Ente, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136/2010 e s.m.i.
4. L'appaltatore si impegnerà, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
5. Gli strumenti di pagamento dovranno, inoltre riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore (ed eventuale subappaltatore e/o subcontraente) con riferimento alla presente commessa pubblica, il Codice Identificativo della Gara (CIG), e, se obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

I pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta l'importo delle prestazioni effettuate raggiunga il 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento della prestazione e presentazione di regolare fattura.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale, sia in corso d'opera, sia ad ultimazione del servizio.

Le spese per l'effettuazione delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore e quindi comprese nel prezzo base dell'Appalto.

Qualora al controllo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato speciale l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti al Contratto.

Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni di Legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare il contratto in essere, saranno ammesse al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle stesse al Protocollo Generale della Città qualora non vi siano contestazioni o pendenze, secondo le disposizioni di Legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici, previa acquisizione del D.U.R.C. da parte del D.E.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Il pagamento delle fatture di acconto sarà subordinato alla dichiarazione del D.E. di accertamento della esecuzione del servizio, relativamente al periodo a cui le fatture si riferiscono, dando atto che nulla osta al pagamento del corrispettivo.
3. Il pagamento dell'ultima fattura di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione delle prestazioni secondo quanto già indicato all'art. 4.2.3.
4. Il pagamento dell'ultima fattura di acconto non costituisce presunzione di accettazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutti gli interventi eseguiti fino alla accettazione da parte del D.E. dell'ordinativo di riferimento.
6. Sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche dei servizi eseguiti.

Art. 14 - PENALITÀ ,CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione nell'esecuzione dei servizi per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei servizi è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. (da accertarsi con verbale).

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze dei vari ORDINATIVI emessi dal D.E. ovvero per parti dello stesso, in proporzione all'importo di queste, con un minimo di Euro 250,00.
3. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto.
4. Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo delle singole fatturazioni.
5. Non è ammessa la sospensione dei servizi. Qualora l'appaltatore sospendesse di sua iniziativa la prestazione dei servizi per oltre 10 giorni consecutivi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
6. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera notificata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - b) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - c) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale;
 - e) indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti ed indifferibili" non programmabili e richiesti dal D.E. con particolare Ordine di Servizio;
 - f) mancato inizio del servizio trascorsi 10 giorni dalla consegna;
 - g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art.92, co.1 lett.e), del D.lgs. n.81/2008;
 - h) applicazione di n° 3 sanzioni ai sensi dell'art. 4.4 del presente Capitolato speciale;
7. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno trattate secondo le procedure del Codice Civile art. 1456, a tutto rischio e danno della Ditta appaltatrice, per mancata esecuzione delle forniture o per gravi difetti nella effettuazione dei servizi richiesti, ovvero per l'utilizzazione di materiali diversi da quelli richiesti nel presente Capitolato speciale.
8. Per la risoluzione delle controversie, il foro competente è quello di Torino. Si esclude la competenza arbitrale.

Art. 15 - OSSERVANZA A NORME E REGOLAMENTI

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato speciale.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Capitolato speciale. In particolare:

- Normative adottate dalla Città in materia di manomissione del Suolo e del Verde Pubblico.
- Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo nella Provincia di Torino.
- Norme in materia di prevenzione infortuni:
 - D.P.R. 27-4-1955 N. 547;
 - D.P.R. 7-1-1956 N. 164;
 - D.P.R. 20-3-1956 N. 320.
- D.M. 11-3-1988 norme tecniche riguardanti le indagini dei terreni stabilità dei pendii naturali, prescrizione per la progettazione, esecuzione e collaudo;

- Circolare LL.PP. 24-9-1988 n. 30483 Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni;
- D.P.R. 19-3-1956 n. 303: Norme Generali per l'igiene del lavoro;
- Legge 13-7-1966 n. 615 contro l'inquinamento atmosferico e relativo regolamento;
- Legge 8-7-1986 art. 2 comma 14 sui limiti massimi di esposizione da rumori;
- Legge 30-3-1971 n. 118, D.P.R. 27-4-1978 n. 384, Legge 9-1-1989 n. 13 e D.M. 14-6-1989 n. 236, Legge 5-2-1992 n. 104;
- Legge 13-9-1982 n. 646: disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27-12-1956 n. 142, 10-12-1962 n. 57, 31-5-1965 n. 575, 23-12-1982 n. 936 e Circolare del Ministero dei LL.PP. in data 9-3-1983;
- D.Lgs. 81/2008;
- D. Lgs. 163/2006;
- D.P.R. 207/2010;
- Osservanza della direttiva delle Commissioni della Comunità Europea n. 659 del 3-12-1991 relativa all'assoluta proibizione dell'impiego di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).
- D.M. 19-04-1998 "Lotta Obbligatoria al Cancro Colorato del Platano".

I documenti di cui sopra si intendono qui integralmente trascritti anche se di fatto non allegati e che comunque l'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente.

Art. 16 - SPESE DI CONTRATTO

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni.
3. Ai fini fiscali le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città.

Art. 17 - SUBAPPALTO ART. 118 DLGS

I concorrenti nell'istanza dovranno indicare le parti del servizio che intendono eventualmente affidare in subappalto.

Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla Ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di rescindere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità; dovrà essere depositato presso l'Amministrazione prima dell'esecuzione delle lavorazioni.

Prevvia autorizzazione della Città e nel rispetto dell'articolo 118 del DLGS, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti.

Il valore complessivo dei servizi subappaltabili non può superare il 30% dell'importo contrattuale.

La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto l'appaltatore è tenuto all'obbligo previsto in tale ipotesi di cui all'articolo 118 del DLGS.

L'Appaltatore è considerato responsabile in solido con il subappaltatore, nell'osservanza del trattamento economico nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché del rispetto di tutte le normative reggenti l'Appalto.

L'Appaltatore è comunque l'unico responsabile dell'esecuzione dei servizi nei confronti della Amministrazione.
